

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 3, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Revocazione e giudicato

In tema di impugnazioni, dall'art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., costituisce norma speciale e derogatoria dell'art. 324 cod. proc. civ. - e quindi di stretta applicazione - secondo la quale la proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 17.1.2014, n. 843

...omissis...

1. - Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 289 del 2002, art. 16 e art. 391 bis c.p.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, la ricorrente censura la sentenza affermando che la lite fiscale, secondo il disposto della L. n. 289 del 2002, deve considerarsi pendente quando contro la pronuncia di cassazione sia ancora possibile, e sia stato concretamente esperito, il rimedio della revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis c.p.c..

Il mezzo è infondato.

La domanda di definizione, in base alle allegazioni della stessa ricorrente, era stata presentata in relazione a una lite conseguita all'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'Invim decennale.

L'impugnazione era stata accolta in primo grado, ma la sentenza era stata, in appello, interamente riformata. Contro la decisione di secondo grado, la società aveva proposto ricorso per cassazione che, tuttavia, questa corte, con sentenza n. 8427-02, depositata il 13 giugno 2002, aveva dichiarato inammissibile.

Consegue che non è dubitabile che, alla data indicata dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 (29 settembre 2002), era nel caso di specie già sopravvenuto il giudicato sul rapporto controverso.

2. - Non rileva la sottoponibilità della sentenza di cassazione a revocazione per errore di fatto. Nè rileva che, in effetti, il ricorso per revocazione sia stato proposto dalla ricorrente prima di presentare la domanda di condono.

Invero, in base all'art. 391 bis c.p.c., comma 4, la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. E, in base all'art. 391 bis c.p.c., comma 5, in caso di impugnazione per revocazione della sentenza della corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

La revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è un rimedio straordinario, la cui astratta spendibilità non vuole affatto indicare che la sentenza d'appello, ove il ricorso per cassazione sia rigettato o (come nella specie) dichiarato inammissibile non sia comunque soggetta a giudicato (salvo ovviamente l'esito del rimedio straordinario in effetti proposto).

La giurisprudenza di questa corte è da tempo orientata ad affermare (a partire da Cass. n. 3083-96) che il legislatore, pur avendo ammesso, nei limiti dell'errore di fatto, il ricorso per revocazione avverso le sentenze della corte, con l'art. 391 bis c.p.c., ha inteso porre un ostacolo a ricorsi meramente dilatori e strumentali, diretti a impedire il formarsi del giudicato.

In tal guisa l'art. 391 bis, comma 5, costituisce norma speciale e derogatoria dell'art. 324 c.p.c., proprio perchè, regolando autonomamente gli effetti della revocazione contro la sentenza della corte di cassazione, riguarda un istituto peculiare, che deve esser coordinato col principio che individua nella sentenza della corte il momento terminale del processo e che si distingue dalla diversa situazione normativa in cui la revocazione è ammessa avverso le sentenze di merito (v. Cass. n. 8388-03).

Per tale ragione, ai fini del giudicato sul rapporto controverso, occorre aver riguardo pur sempre al momento del deposito della decisione della corte di cassazione, la quale, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo lo stesso impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (e v., conf., in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, Cass. n. 21863/12).

Sicchè può essere enunciato il seguente principio di diritto:

"Dall'art. 391 bis c.p.c., commi 4 e 5, va desunta una norma incidente sulla formazione del giudicato, secondo l' art. 324 c.p.c., eccezionale - e quindi di

stretta applicazione - per la quale la proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto; invece, con ovvia finalità di evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti a impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la sentenza impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi nel merito, si forma il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dall'astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione".

E, in conformità al principio, il primo mezzo va rigettato.

3. - Col secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per avere la commissione tributaria regionale pronunciato ultra petita o extra petita, in quanto l'agenzia delle entrate, appellando la sentenza di primo grado, non ne aveva chiesto la riforma, "ma il mero rigetto di una interpretazione adottata con la sentenza appellata".

Il motivo è manifestamente inammissibile per la contraddittorietà e la pretestuosità del quesito di diritto.

L'appello col quale si chieda di respingere l'interpretazione adottata dal giudice di primo grado in ordine alla ritenuta definibilità della lite fiscale è chiaramente diretto a ottenere la riforma della sentenza.

4. - I restanti motivi sono suscettibili di unitario esame.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 52 e artt. 75, 83 e 182 c.p.c.), e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, la ricorrente assume che non poteva considerarsi validamente conferita, all'ufficio periferico dell'agenzia delle entrate, l'autorizzazione a proporre appello contro la sentenza di primo grado, in quanto l'autorizzazione, pur nell'indicazione della persona autorizzante, era stata sottoscritta con segno grafico informe e non qualificabile come sigla.

Col quarto, connesso, motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52), eccependo l'invalidità, per indeterminatezza e per genericità, dell'autorizzazione data all'ufficio periferico dell'agenzia delle entrate per interporre appello contro la sentenza di primo grado, in quanto l'autorizzazione non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata o alcun altro elemento utile al riguardo.

I detti motivi sono da disattendere per l'assorbente rilievo di erroneità del presupposto.

Nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso competente direzione compartimentale del territorio, suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa - in forza del D.M. 28 dicembre 2000 - la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo a esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

A seguito della soppressione di tutti gli uffici e organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze a esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali (v. sez. un. n. 604-05).

4. - Spese alla soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014